

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 Del 24-07-2017

Oggetto:	BILANCIO 2017- ADDIZIONALE IRPEF- CONFERMA
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 10:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	P
CASCIOLI GIANLUCA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la sottoindicata proposta di deliberazione

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000:

*1) Parere favorevole di sola regolarità contabile
il Responsabile contabile
F. t. o Sabrina Cesari*

Visto l'art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/98, come modificato da ultimo dell'art. 40, c. 7, d.l. 1^o ottobre 2007, n. 159 di istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. “ E' istituita, a decorrere dal 1^o gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2- Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 221 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificatamente indicata per i comuni e quella relative alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione del predetto sito informatico: La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione al possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo

unicop delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, , n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1^ gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa , per le parti spettanti, Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente , saldo che la pubblicazione della delibera si effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.”

RICORDATO che l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133, art. 1 , c. 123, legge 13 dicembre 2010,n. 220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF , o la sua applicazione per i comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione,

DATO ATTO che il decreto legislativo 14 marzo 2001, n.23 relativo alle “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2001 l'addizionale IRPEF, con un aliquota non superiore allo 0.2%;

RILEVATO che il dl 138/2011 ha sbocato dal 2012 la possibilità per i comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0.8% ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo , consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

DATO ATTO che è attribuita al consiglio Comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 , comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, Dette deliberazioni , anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio perché entro il termine indicato hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento.

RILEVATO che al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, l'art. 1 comma 11 del D.L. N. 138/2011 CITATO RENDE OBBLIGATORIO, PER I Comuni che desiderano stabilire dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate , l'adozione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che per l'anno 2014 risultano quelli di seguito elencati:

0-15.000,00
15.001,00-28.000,00
28.001,00- 55.000,00
55.001,00-75.000,00
oltre 75.000,00

CONSIDERATO il grave periodo di crisi economica che ha comportato un forte riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni , che tuttavia occorre mantenere i servizi e garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese;

Che tuttavia ciò non puo' andare a gravare ulteriormente sui contribuenti o perlomeno che occorre provvedere una differenziazione per fasce di reddito ed una opportuna esenzione per i redditi minimi;

Vista la deliberazione:

- 1) di C..C. N. 14 del 26.2.2000,esecutiva con la quale per l'anno 2000 e' stata determinata l'aliquota dello 0,4 punti percentuali;
- 2) di G.C. N. 10 del 24.3.2001,esecutiva, con la quale per l'anno 2001 e' stata determinata l'aliquota dello 0,5 punti percentuali;
- 3) di G.M. n.53 16.06.2012,esecutiva , con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ,per l'anno 2012, in 0,5 punti percentuali;
- 4) VISTA la Deliberazione di G.M. n. 81 del 05/10/2013 con la quale per le ragioni di cui in narrativa si rimodulava l'aliquota a partire con un aumento a partire di 1,5 punti percentuali e con una differenziazione per fasce di reddito;
- 5) VISTA la Deliberazione di giunta comunale n. 67 del 06.09.2014 di conferma delle aliquote;
- 6) VISTA la Deliberazione di giunta comunale n. 61 del 24.07.2016

Premesso che occorre confermare quanto sopra anche per l'anno 2017;

Dovendo provvedere in merito;

D E L I B E R A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROPORRE al Consiglio al Comunale di confermare per l'anno 2017 , l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ,prevista dall'Art. 1 del D.Lgs n.360/1998, modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale citata, come di seguito indicato:

da 0 a 15.000,00 euro	0.65
da 15.000,01 a 28.000,00	0.67
da 28.000,01 a 55.000,00	0.68
da 55.00,01 a 75.000,00	0.69
oltre 75.000,01	0.70

DI PROPORRE al Consiglio Comunale di determinare l'esenzione per l'anno 2017 dell'addizionale IRPEF applicabile in questo Comune ai redditi fino a 10.000,00 (diecimila/00) euro confermando che per i redditi superiori ad Euro 10.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo senza soglia di esenzione,

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/00

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/00

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente;

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Il presente atto e' reso immediatamente esecutivo.

addì

IL SINDACO
F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

IL REONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- Capo-Gruppo Consiliari*
- Albo Pretorio*
-

Il Segretario Comunale *addì*
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- Dichiarata Immediatamente Esecutiva*
- Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio*
- Conferma dell'Organo Rappresentativo*
-

Il Segretario Comunale *addì*
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale *addì*
Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI